



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **682/2022** promossa da:

Parte_1, C.F. *P.IVA_1*, già corrente in Enna,
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori *Parte_2* e *Parte_3*, rappresentata e
difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e Giuseppe
Angelo Rizzo;

-attrice;

contro

Controparte_1 con sede in CP_1 Piazza Umberto I n. 1, P. IVA P.IVA_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore La Biunda,

-convenuto;

avente a **OGGETTO**

Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

CONCLUSIONI

All'udienza del 22.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

parte attrice: *“in via preliminare,- insiste nella richiesta di ammissione della prova per testi sulle circostanze e con i testi indicati con la memoria 183 VI comma n° 2 cpc depositata in data 11.04.2023; - insiste altresì nella richiesta, formulata nella sopraindicata memoria istruttoria, e nell'ordine di esibizione nei confronti del Controparte_1 di tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione a eventuali disservizi per le attività di raccolta effettuate dalla Parte_1 - insiste nella CTU contabile al fine di determinare, sulla base della documentazione prodotta, l'esatto ammontare del credito reclamato dalla Curatela del Fallimento; nel merito si riporta alle domande formulate con l'atto di citazione”*. Di seguito le conclusioni formulate in citazione: *“1) in via principale: condannare il Controparte_1 al pagamento in favore della [...] Parte_1 della somma di € 3.164.667,73 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo; 2) in via subordinata condannare il Controparte_1 a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore della Parte_1 della somma di €*

3.164.667,73, quale saldo dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo. Con il favore delle spese”;

parte convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi a tutte le eccezioni, alle domande ed alle conclusioni spiegate in seno alla propria comparsa di costituzione e negli scritti difensivi autorizzati, oltre che nelle note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento di tutte le eccezioni, delle domande e delle conclusioni ivi spiegate, per le motivazioni già spiegate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte e confermate.”. Di seguito le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta: “PRELIMINARMENTE: 1- In accoglimento dell'eccezione di cui al superiore motivo primo, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Enna Adito in favore del Tribunale delle Imprese di Palermo, competente per materia e per territorio. 2- Ancora preliminarmente ed in subordine, in accoglimento dell'eccezione di cui al superiore secondo motivo, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità o comunque l'improcedibilità dell'azione e delle domande spiegate per intervenuta violazione della clausola compromissoria/arbitrale prevista dall'art. 32 dello Statuto della Parte_1. 3- In ultimo ed ancora preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di cui al superiore motivo terzo, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, si chiede al Decidente di voler disporre, anche ai sensi dell'art. 274 c.p., la riunione del presente giudizio, avente nr. 682/2022 RG a quello, più vecchio, avente nr. 1200/2021 RG, pendente innanzi al medesimo Giudice Dott.ssa Eleonora Guarnera. NEL MERITO: 4- In accoglimento dei motivi quarto e quinto, stante l'inesistenza di un valido piano d'abito e dei servizi di cui alle fatture chieste in pagamento, considerata altresì l'inesistenza di qualsivoglia convenzione e/o contratto di servizio ex art. 32 Statuto e l'omessa fatturazione e/o comunicazione di tali documenti posti a fondamento del credito ex art. 34 Statuto, dichiarare inammissibili, improponibili, inaccoglibili o comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate le domande proposte dalla Curatela nei confronti del Controparte_1 dichiarando per

l'effetto l'inesistenza di debiti del Controparte_1 nei confronti della Curatela di Pt_1 5- Sempre nel merito, in subordine, in accoglimento del motivo sesto, dichiarare l'inesistenza di obblighi di pagamento in capo al Controparte_1 o comunque l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inesigibilità di qualsiasi pretesa creditoria azionata dalla Curatela verso il Controparte_1 anche per effetto delle norme sulla forma scritta dei contratti con la P.A. e delle norme sulla contabilità degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), R.D. 827 del 1924 e R.D. 2440 del 1923 6- Ancora in subordine, in accoglimento dei soprariportati motivi settimo e ottavo, dichiarare, ai sensi dell'art. 2949 c.c. o dell'art. 2948 c.c., la completa l'estinzione di qualsivoglia diritto di credito azionato dalla Curatela nei confronti del Controparte_1 per intervenuta prescrizione quinquennale, o, in subordine, per intervenuta estinzione decennale ex art. 2946 c.c., dichiarando l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento del CP_1 7- Sempre nel merito, in via gradata, in accoglimento dei soprariportati motivi nono e decimo, dichiarare l'inesistenza e/o l'omessa esecuzione dei servizi oggi richiesti in pagamento o, in subordine, dichiarare il grave inadempimento della Parte_1 nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2017, così accogliendo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta e dal CP_1 confermando, per l'effetto, l'inesistenza di alcun debito del CP_1 verso Pt_1 8- in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo undicesimo, dichiarare che il Controparte_1 ha corrisposto tutto quanto dovuto alla Pt_1 per i servizi resi, mandandolo assolto da ogni obbligo di pagamento o, in subordine, compensando o comunque decurtando il debito eventualmente ritenuto esistente in capo al CP_1 CP_1 con tutte le somme dal medesimo sostenute dal 2010 al 2017 fino alla concorrenza della somma di euro ben € 5.636.131,29 (cinquemilioniseicentotrentaseimilacentotrentuno/00) (comprensiva delle anticipazioni regionali), come in premessa analiticamente determinata ed in atti documentata. 9- Ancora in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo dodicesimo, dichiarare l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento in capo al Controparte_1 e l'inapplicabilità dell'invocato principio di sussidiarietà,

*riconoscendosi anche l'inderogabilità delle norme in materia di contabilità pubblica e di validità degli atti e dei contratti con la P.A. 10- Gradatamente, ancora in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo tredicesimo, dichiarare in primis l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa nei confronti del **Controparte_1** per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo; in subordine dichiarare che detta domanda è comunque inammissibile e/o improponibile o comunque infondata in fatto ed errata in diritto per difetto di tutti i requisiti ed i presupposti di legge, mandando assolto il **Controparte_1** da qualsivoglia obbligo di pagamento e/o indennizzo; in estremo subordine dichiarare comunque che la proposta azione di arricchimento senza causa è prescritta. 11- in estremo subordine, in accoglimento del motivo quattordicesimo, dichiarare parimenti improponibile o comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda di pagamento degli interessi morati spiegata dalla Curatela, difettandone del tutto i presupposti. 12- In ultimo, rigettare comunque le domande avanzate dalla Curatela nei confronti del **Controparte_1** anche perché del tutto sfinite di valida prova, come meglio dedotto nel soprariportato motivo nr. 15, dichiarando per l'effetto l'inesistenza di qualsiasi debito del **CP_1** nei confronti della Curatela. 13- Con vittoria di spese e compensi di causa”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del **Parte_1** ha convenuto in giudizio il **CP_1** [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 3.164.667,73 quale residuo corrispettivo delle prestazioni, aventi a oggetto i servizi legati al ciclo dei rifiuti, che la società ora fallita avrebbe svolto -quando era *in bonis*, e precisamente nel periodo 2010/2017- in favore dell'ente convenuto.

In via subordinata, la curatela ha richiamato l'istituto dell'arricchimento senza causa deducendo che il corrispettivo delle prestazioni richiesto è pari ai costi sostenuti (e quindi all'impoverimento) per

l'esecuzione delle prestazioni medesime e, al contempo, da equiparare all'arricchimento percepito dal **CP_1** che ha usufruito di dette prestazioni senza pagare alcun corrispettivo.

A sostegno della domanda, più in particolare, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2 Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il **Controparte_1** è stato inserito unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31 dicembre 2002, hanno costituito la società per azioni **Parte_1** con lo scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti; c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta dei rifiuti dei Comuni della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il **Controparte_1** è stato espletato da **Parte_1**, la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la prestazione dei servizi resi in favore del **CP_1** convenuto, parte delle quali non sono state pagate; d) che pertanto il **Controparte_1** è debitore nei confronti dell'ora fallita **Parte_1** [...] della somma di € 3.164.667,73 quale somma residua dell'importo delle fatture che la società **Parte_1** ha emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio dell'ente locale convenuto, che si assume, quindi, aver pagato solo parzialmente.

Nella contumacia della parte convenuta, il tribunale ha assegnato all'attrice i termini di cui all'art. 183 c. 6 nn. 1 e 2 c.p.c. applicabile *ratione temporis*.

Le istanze istruttorie formulate in seno alla seconda memoria istruttoria sono state rigettate con provvedimento del 2.10.2023.

All'esito della fase di trattazione/istruzione, il **CP_I** convenuto si è costituito e ha contestato la domanda chiedendone il rigetto.

In rito, l'ente convenuto ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito in favore Tribunale delle Imprese istituito presso il distretto di Corte d'Appello di Palermo. Il **CP_I** ha eccepito altresì *“l'inammissibilità e/o l'improponibilità o comunque l'improcedibilità dell'azione e delle domande spiegate per intervenuta violazione della clausola compromissoria/arbitrale prevista dall'art. 32 dello Statuto della **Parte_I**”*.

Nel merito, il **Controparte_I** ha, tra le altre cose, negato l'esistenza del credito *ex adverso* azionato contestando la fornitura di servizi ulteriori rispetto a quelli già pacificamente pagati; il convenuto ha contestato altresì gli importi richiesti e le fatture versate in atti.

Il fascicolo ha subito taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso.

Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

Con ordinanza del 29.05.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto della tardività delle eccezioni di incompetenza formulate dalla parte convenuta.

Come si è accennato, difatti, l'ente convenuto si è costituito solo all'esito della fase di istruzione/trattazione, e precisamente in data 6.5.2024, dopo che il giudice originariamente titolare del fascicolo, rigettate le istanze di prova avanzate da parte attrice, aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Com'è noto, l'eccezione di incompetenza deve essere formulata dal convenuto con la comparsa di risposta tempestivamente depositata e può essere rilevata d'ufficio entro la prima udienza (art. 38 c.p.c. applicabile *ratione temporis*).

Nel caso di specie, poiché il convenuto si è costituito tardivamente (arg. ex art. 166-167 c.p.c.) e poiché il giudice non ha rilevato alcuna incompetenza d'ufficio, l'eccezione con cui il convenuto rileva la competenza del tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di imprese, sollevata con la comparsa tardivamente depositata, va considerata inammissibile¹.

Stessa sorte -di inammissibilità- tocca all'eccezione di arbitrato.

¹ In ogni caso, quand'anche, per una qualche ragione, si volesse diversamente opinare, può osservarsi l'infondatezza dell'eccezione.

Questa fa leva sull'art. 3 comma 2 lett. a) del d.lgs. 27/6/2003 n.168, il quale riserva alla competenza inderogabile per materia delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari, nonché sull'art. 3 comma 2 lettera f) del suddetto d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168, il quale assegna alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa tutte le controversie relative ad appalti di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. Il convenuto richiama anche l'art. 3 cit. comma 3, ai sensi del quale le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

Orbene, per quel che concerne il profilo di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del d.lgs. 27/6/2003 n.168, giova rilevare che la controversia in esame non attiene a rapporti societari, avendo parte attrice agito in giudizio al fine di ottenere il corrispettivo residuo per le prestazioni rese in favore del *Controparte_1* e non pretendendo il versamento di quanto dovuto dal *CP_1* stesso a titolo di quota sociale o, comunque, in ragione del rapporto di società, lamentando la violazione di tale rapporto. Invero, il *Controparte_1* è stato citato in giudizio come fruitore delle prestazioni. Per quel che concerne, poi, il profilo di cui all'art. 3 comma 2 lettera f) del d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168, giova rilevare che non risulta provata la c.d. rilevanza comunitaria del contratto sotteso alle prestazioni asseritamente rese. In disparte il fatto che è lo stesso *CP_1* che, contraddittoriamente, nega l'esistenza di un valido contratto, va anche rilevato che non esistendo prova del preciso ammontare del corrispettivo dovuto (né degli originari impegni), non può dirsi che la controversia *sub iudice* giunga alla soglia di rilevanza comunitaria. Va da sé che non appare possibile affermare che la controversia presenti profili di collegamento con le controversie di cui all'art. 3 c. 2 lett. a) ed f) d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168; né sussistono elementi di collegamento con le altre controversie di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs. devolute alle sezioni specializzate in materia di imprese.

Sostiene l'ente convenuto che la controversia, in forza della clausola compromissoria presente nello statuto della società attrice, imporrebbe la devoluzione della controversia agli arbitri, sottraendola alla giurisdizione statale. Viene evidenziato, in particolare, che la clausola compromissoria prevede che *“L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto”*.

Ebbene, secondo il condivisibile orientamento assunto dalla Corte regolatrice (v. di recente, Cass. 112/2024): *“In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificare il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti”*².

Venendo al merito del giudizio, si ritiene che la controversia possa essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, *ex multis*, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'*an* delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del *quantum* del corrispettivo stesso.

L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”*. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.

² Anche con riferimento a tale eccezione può comunque osservarsi agevolmente che, in disparte la tardività, trattasi di eccezione infondata poiché, come detto *supra* (v. nota 1), la controversia non ha a oggetto il rapporto sociale mentre la clausola compromissoria cui fa riferimento l'ente convenuto riguarda le cause avente a oggetto rapporti sociali.

Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.

E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che **Parte_1** era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in favore dei Comuni sulla base della normativa di settore, e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i costi, i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni di controparte (da qualificarsi quali mere difese, come tali non assoggettabili a decadenza), non possono assurgere a prova del credito vantato.

Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza - condivisibilmente - ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale *a parte creditoris*. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: *«La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre*

nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: *“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'anno o sul quantum del credito vantato in giudizio»* (così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24 luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).

Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela.

Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale *“I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”*, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C. 28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.

Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.

Si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione.

In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore trattandosi di un ente locale (P.A.) socio e fruitore *ex lege* del servizio erogato dall'attrice.

Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “*Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità*”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27, in Pt_4 Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in Pt_4 .

Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convenuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.

Non vale in tal senso invocare i pagamenti eventualmente eseguiti dal **CP_I** convenuto giacché gli stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato. A tal proposito, vale la pena evidenziare che non coglie nel segno l'eccezione formulata da parte attrice, secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando, senza provarlo (e senza peraltro poterlo fare, vista la tardività della costituzione, successiva allo spirare dei termini istruttori), di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti nel corso degli anni.

Difatti, è la stessa parte attrice ad affermare, in citazione, che *“il **CP_I** ha solo parzialmente adempiuto alle proprie obbligazioni, eseguendo pagamenti parziali e restando debitore della società oggi fallita del complessivo importo di € 3.164.667,73”*, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica.

Ciò che occorreva provare, e che non risulta provato, è lo svolgimento delle specifiche prestazioni corrispondenti all'importo ora richiesto: solo in tale caso sarebbe stato onere della parte convenuta dare prova dell'effettivo adempimento dell'obbligo di pagamento.

Si noti, ancora, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastri contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche, diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolto, l'effettivo valore economico delle stesse.

L'unica circostanza certa può dirsi, in definitiva, quella per cui se è vero che l'or fallita società ha eseguito prestazioni in favore dell'ente convenuto, è vero anche che l'ente in questione ha corrisposto, nel corso del rapporto, somme per le prestazioni ricevute; non è invece in alcun modo accertato l'*an* e il *quantum* delle prestazioni sottese alla controversia ora in esame.

Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.

Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: *“Vero è che tra il 2010 ed il luglio 2016 personale della società **Parte_1** con propri mezzi ed attrezzature, ha quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di **CP_1** .*

Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio; ii) l'articolato è generico anche nella sostanza giacché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di *an* che in punto di *quantum*. Per tale ragione va confermato il provvedimento con cui il giudice originariamente titolare del fascicolo ha rigettato l'istanza osservandone la concreta irrilevanza.

Da ribadire è, altresì, l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a *“tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla **Parte_1** .* Sul punto, si richiama quanto già affermato dal giudice originariamente titolare del fascicolo: *“non si ravvisano i presupposti per emettere l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., stante il carattere esplorativo della richiesta (cfr l'art. 94 disp. att. c.p.c.); ed invero, l'istanza di esibizione di documenti, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c., deve contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi, sicché essi si palesino utili a provare il fatto controverso: non è perciò ammissibile un'istanza di esibizione di documentazione che*

dovrebbe assertivamente condurre alle prove dedotte; inoltre l'ordine di esibizione deve dirigersi in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non può tendere a scopi meramente esplorativi, (cioè a verificare se i documenti eventualmente supportino le proprie tesi difensive)'' (v. ord. depositata il 2.10.2023). A ben vedere, peraltro, l'istanza è irrilevante avendo a oggetto documentazione concretamente superflua ai fini della decisione alla luce di quanto si è sin qui rassegnato.

Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società *Parte_1* né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate; solo in tal caso, per quantificarne il valore, si sarebbe potuto - al limite - provvedere a nominare un consulente tecnico.

In definitiva, la prova resta affidata a fatture e mastrini contabili, ossia a documenti inidonei a dare prova della bontà della pretesa attorea.

Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente, in definitiva, di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.

Per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi *ex lege* incombenti sulla convenuta, l'attrice, come accennato, formula una subordinata domanda di arricchimento senza causa.

Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un

rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce in giudizio.

In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c. comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione. Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni *ex lege*) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale venga respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n. 33954). Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del `CP_1` convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale *ex lege* costituito). In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, negando la sussistenza di un obbligo legale, va comunque rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata per le stesse ragioni evidenziate a proposito della domanda principale: non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice, non v'è infatti modo di dire fondata l'azione di cui all'art. 2041 c.c.

Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice.

Tali spese sono liquidate in euro € 10.664,00 (d.m. 55/14, scaglione da euro 2.000.001,00 a euro 4.000.000,00, avuto riguardo unicamente alla fase di studio della controversia e alla fase di decisione, vista la tardiva costituzione del convenuto) a titolo di onorari oltre accessori di legge.

Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “*disputatum*” (sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “*in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)*”).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta la domanda;

condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro € 10.664,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.

Così deciso in Enna, il 20.10.2025

II GIUDICE

Davide Palazzo